

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 119/12/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente Mi. Ca. con atto del 19.02.2011, proponeva ricorso (Nr. 411.11) contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese - ufficio Controlli, avverso l'avviso di accertamento nr. T93010F02564/2010 notificato in data 21.12.2010 per l'anno d'imposta 2005.

Con il predetto atto, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 32. comma 1 nr. 6 bis, del D.P.R. 600/1973 dell'art. 51, comma 2 nr. 6, del D.P.R. 633/1972, a seguito delle indagini bancarie, eseguite sui conti correnti del ricorrente, nonché della sua ditta, l'ufficio riscontrava la presenza di versamenti e accreditamenti di somme per E 72.544,00, per cui ritenute le giustificazioni addotte dal ricorrente mere dichiarazioni di parte, prive di valido riscontro documentale, imputava a maggiori ricavi di esercizio, la somma predetta per l'anno 2005.

Il ricorrente, al riguardo, eccepisce:

- 1)- in via pregiudiziale: la mancata allegazione dell'autorizzazione all'accertamento bancario, che rappresenta l'elemento costitutivo del procedimento di controllo basato su dati bancari;
- 2)- in via preliminare, il difetto di motivazione dell'atto e mancata qualificazione del reddito accertato, in quanto l'accertamento che scaturisce dall'indagine finanziaria si basa su una presunzione legale relativa (art. 32, comma 1 bis) DPR 600/1973- imposte dirette. art. 51, comma 2 nr. 6 DPR 633/1972. - EVA). Le indagini finanziarie impongono di qualificare, attraverso una presunzione legale relativa, il prelievo e l'accredito "non giustificato" e che sia transitato nelle scritture contabili come RICAVO e non come REDDITO.
- 3)- in via principale , violazione di legge ed omessa valutazione delle giustificazioni fornite dal contribuente.
- 4)- in via subordinata: violazione di legge ed errata interpretazione.
- 5)- in via ulteriormente subordinata: illegittimità ed infondatezza dell'atto per violazione di legge.

Il ricorrente chiede:

- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto per illegittima acquisizione dei dati bancari e/o per violazione di legge;
- in via preliminare: accertare e dichiarare illegittima e infondata la pretesa tributaria e per l'effetto dichiarare nullo o annullare l'atto purché infondato ed illegittimo per difetto di motivazione ed erronea interpretazione di legge;
- in via principale e nel merito: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto per mancanza della prova dell'accertamento, per illegittimo utilizzo delle presunzioni, e/o perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, applicare la massima riduzione dell'imponibile presuntivamente sottratto all'imposta, tanto sugli acquisti quanto sulle cessioni e/o il riconoscimento di costi in misura non inferiore al 95% dei maggiori ricavi presuntivamente accertati e in coerenza con quanto precede annullare c/o ridurre le sanzioni.

In ogni caso dichiarare non dovute. inapplicabili o errate le sanzioni irrogate. Con condanna al pagamento di lite.

L'Ufficio, costituitosi in data 26.04.2011, fa presente che a pag. 3 dell'avviso di accertamento, indica l'autorizzazione ad eseguire indagini bancarie nr.

00R2Z20070000006 rilasciata dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Lombardia.

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a delle semplici affermazioni non supportate da alcun elemento di prova

Inoltre, la prova liberatoria prevista dalla legge a carico del contribuente, deve presentare i caratteri della precisione e puntualità, dovendo la parte giustificare in modo rigoroso e con supporti strumentali le discordanze tra i dati contabili e bancari emersi in sede di controllo (C.T.P. Roma nr. 06/06/202 nr. 171).

Successivamente, in data 06.06.2011, il ricorrente depositava memoria di replica con la quale, richiamando integralmente quanto contenuto nel ricorso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'ufficio osserva, inoltre, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e in virtù della presunzione di cui all'art. 32 600/1973, che data la fonte legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici - sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari .... vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione de reddito (Cassaz. Civ, nr. 26836/2007). Per quanto concerne l'eccezione circa l'operato dell'ufficio, che avrebbe imputato a reddito il presunto maggiore ricavo senza considerare l'incidenza dei costi, si precisa che nessuna prova è stata fornita al riguardo.

Infine, circa l'eccepita illegittimità costituzionale degli artt. 32, comma 1 nr. 6 del DPR 600/1973 e dell'art. 51, comma 2 nr. 6 DPR 633/1972, osserva che la Corte Costituzionale con ordinanza nr. 173 del 23.05.2008, ne ha riconosciuta la manifesta infondatezza relativamente agli arti. 3, 23, 53 e 97 Costituzione.

L'ufficio chiede il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

All'udienza del 29.06.2011, la causa veniva discussa presenti le parti come in atti.

La Commissione deve, rilevare come l'eccezione del ricorrente di nullità e/o inefficacia dell'atto per illegittima acquisizione dei dati bancari e/o per violazione di legge non possa essere accolta in quanto la conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione non prevede quale requisito di legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze l'esistenza della autorizzazione e non la sua materiale esibizione.

A conferma di quanto esposto la sentenza della Corte di Cassazione n. 14023/2007 che così recita:

(omissis) Con il primo mezzo - deducendo violazione delle norme sui procedimento di accertamento il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'omessa esibizione da parte dei verbalizzanti, nonostante specifica richiesta, del provvedimento di autorizzazione alle esperite indagini bancarie ha vulnerato il suo diritto di difesa (anche alla luce della disposizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12, sullo statuto del contribuente).

Il motivo è infondato.

Posto che neppure il contribuente nega l'esistenza, nella specie, della prescritta autorizzazione, proposito, deve, in primo luogo, rilevarsi che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 n. 7, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 18 subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione e non

anche alla relativa esibizione all'interessato. Deve, inoltre, osservarsi che nè dalla previsione dell'art. 6 nè da quella della L. n. 212 del 2000, art. 12 si desume che le risultanze delle indagini bancarie vadano poste nel nulla in conseguenza della mancata esibizione della pur esistente autorizzazione.

Atteso che, comunque, non risulta prospettato dal contribuente quale concreto pregiudizio abbia subito il suo diritto di difesa a causa della lamentata mancata esibizione, va, poi, considerato che eventuali illegittimità nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente - vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo (cfr. Cass. 18836/06).

Nel caso che ci occupa l'Ufficio ha indicato nell'avviso di accertamento (pag. 3) gli estremi del provvedimento autorizzativo ad eseguire le indagini bancarie rilasciato dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate l'eccezione è dunque infondata e bene ha fatto l'Ufficio ad utilizzare i dati bancari e le conseguenti risultanze.

A seguito delle contestazioni operate dall'Ufficio e relative alle risultanze delle indagini bancarie il contribuente nulla ha fornito a sostegno delle sue tesi che potesse confutare i dati raccolti e, conseguentemente, l'operato del medesimo Ufficio e le sue conclusioni non possono che essere confermate dalla Commissione.

Stante la natura delle questioni trattate appare di giustizia compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso spese compensate.